

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAZZANIGA E L'ASSOCIAZIONE PER
LO SPAZIO AGGREGATIVO DENOMINATO "NON SOLO COMPITI" A.S. 2022/2023**

L'anno addì del mese di in Gazzaniga,

TRA

- 1) Guerini Barbara nato ad Alzano Lombardo il 07.07.1972, C.F. GRNBBR72L47A246I, quale Responsabile del Settore IV U.O. 1 – Servizi alla persona del Comune di Gazzaniga C.F. 00250930161
- 2), nato a il, C.F.
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ass.ne, quale legale rappresentante dell'APS
....., con sede legale, P.IVA

in esecuzione della determinazione n° del, esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Aps/Odv per la collaborazione nella realizzazione dello spazio aggregativo denominato "Non solo compiti" a.s. 2022/2023.

ART. 2 - Prestazioni

L'Associazione, preso atto delle modalità di svolgimento del progetto (all. A) si impegna a:

1. Affiancare le figure professionali dell'Ente del Terzo settore..... affidatario del servizio, seguendo le loro direttive;
2. Provvedere all'incasso della quota di iscrizione da parte delle famiglie;
3. Gestire l'approvvigionamento per le merende pomeridiane, provvedendo agli acquisti, secondo le indicazioni del Ente e del Comune committente.

ART. 3 - Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari adeguato al numero di iscritti allo spazio aggregativo.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato con polizza sottoscritta da parte dell'Associazione firmataria la presente Convenzione, contro gli Infortuni e i responsabilità civili verso terzi, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

ART. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

1. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;

c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/94.

ART. 5 - Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 6 - Spese rimborsabili

L'associazione nell'ambito nella presente convenzione ha il compito di incassare le quote di adesione delle famiglie e gestirle per l'acquisto e la distribuzione delle merende. A conclusione del progetto provvederà a rendicontare quanto incassato e quanto speso. Nelle spese potranno essere rendicontate spese generali (uso auto, telefono, ecc.) nella misura non superiore al 20% delle spese per l'acquisto delle merende. Qualora il valore delle quote di iscrizione sia superiore alle spese, la differenza dovrà rimanere nella disponibilità del Progetto per l'utilizzo nell'anno scolastico successivo.

ART. 7 - Durata

La presente convenzione avrà uguale durata dello spazio aggregativo denominato "Non solo compiti" a.s. 2022/2023, pertanto da Ottobre 2022 a Maggio 2023.

ART. 8 - Normative

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 9 - Locali e attrezzature

L'attività si svolge nei locali della scuola primaria di Gazzaniga sita in Via Dante.

Art. 10 - Inadempienze

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'A.C. per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'A.C. ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione. In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Bergamo. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Per il Comune di Gazzaniga

Per l'Associazione
